

I.C.I. - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

Anno	Aliquota	Detrazione Abitazione Principale	Annotazioni
1993	4 ‰	€ 92,96	
1994	4 ‰	€ 92,96	
1995	4 ‰	€ 92,96	
1996	5 ‰	€ 92,96	
1997	5 ‰	€ 103,29	
1998	5 ‰	€ 103,29	
1999	5 ‰	€ 103,29	*
2000	5 ‰	€ 103,29	*
2001	5 ‰	€ 103,29	*
2002	6 ‰	€ 129,11	*
2003	6 ‰	€ 129,11	*
2004	6 ‰	€ 129,11	<p>*</p> <p>Di elevare la detrazione di imposta relativa all'abitazione principale, di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n° 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, da € 129,11 ad € 258,23 nelle fattispecie e con le modalità sottoindicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> •qualora il contribuente sia componente di un nucleo familiare che ha un ISEE non superiore ad € 7.000,00; <p>La relativa richiesta deve essere presentata dal contribuente entro l'anno e deve attestare le suddette condizioni, attraverso la presentazione di idonea certificazione ISEE.</p> <p>Delibera di Giunta del 02/02/2004 n° 20.</p>
2005	6 ‰	€ 150,00	*
2006	6 ‰	€ 150,00	*
2007	6 ‰	€ 150,00	<p>*</p> <p>Di elevare la detrazione di imposta relativa all'abitazione principale, di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n° 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, da € 150,00 ad € 258,00 nelle fattispecie e con le modalità sottoindicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> •qualora il contribuente sia componente di un nucleo familiare che ha un ISEE non superiore ad € 8.000,00; <p>La relativa richiesta deve essere presentata dal contribuente entro l'anno e deve attestare le suddette condizioni, attraverso la presentazione di idonea certificazione ISEE.</p> <p>Delibera di Consiglio del 28/03/2007 n° 4.</p>

Anno	Aliquota	Detrazione Abitazione Principale	Annotazioni
2008	6 ‰	€ 150,00	* Di elevare la detrazione di imposta relativa all'abitazione principale, di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n° 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, da € 150,00 ad € 258,00 nelle fattispecie e con le modalità sottoindicate: □qualora il contribuente sia componente di un nucleo familiare che ha un ISEE non superiore ad € 8.000,00; La relativa richiesta deve essere presentata dal contribuente entro l'anno e deve attestare le suddette condizioni, attraverso la presentazione di idonea certificazione ISEE. Delibera di Consiglio del 31/01/2008 n° 5.
2009	6 ‰	€ 150,00	*

*

Dal regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sigli Immobili, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 22/12/1998 Art. 5, comma 1 lettera:

- a) *"Sono considerate abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il I° grado".*
 - b) *"E' considerata abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";*
 - c) *"E' considerata abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata".*
- *Agli alloggi posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, sfitti e non utilizzati, si applica l'aliquota del 7 per mille;*
- *Alle aree fabbricabili, ricomprese in lottizzazione e non oggetto di alcun intervento, si applica l'aliquota del 7 per mille (disposizione in vigore per gli anni dal 1999 al 2004. Non più applicabile per l'anno 2005).*

VALORI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI

Riferimento Anni dal 1993 al 1998 (Deliberazione Giunta Comunale n° 122 del 27-10-1999)

AREE EDIFICABILI URBANIZZATE	Valore minimo anni 1993-1994-1995	Valore minimo anni 1996-1997-1998
<i>a destinazione artigianale o industriale</i>	<i>L./mq. 30.000</i>	<i>L./mq. 40.000</i>
<i>a destinazione residenziale</i>	<i>L./mc. 50.000</i>	<i>L./mc. 60.000</i>

AREE EDIFICABILI DA URBANIZZARE	Valore minimo anni 1993-1994-1995	Valore minimo anni 1996-1997-1998
<i>a destinazione artigianale o industriale</i>	<i>L./mq. 15.000</i>	<i>L./mq. 20.000</i>
<i>a destinazione residenziale</i>	<i>L./mc. 25.000</i>	<i>L./mc. 30.000</i>

Riferimento dall'anno 1999 al 2001 (Deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 18/02/1999
 " della Giunta Comunale n° 9 del 29/02/2000
 " della Giunta Comunale n° 12 del 05/02/2001)

AREE EDIFICABILI URBANIZZATE	Valore minimo	
<i>a destinazione artigianale o industriale</i>	<i>L./mq.</i>	<i>50.000</i>
<i>a destinazione residenziale</i>	<i>L./mc.</i>	<i>70.000</i>

AREE EDIFICABILI DA URBANIZZARE	Valore minimo	
<i>a destinazione artigianale o industriale</i>	<i>L./mq.</i>	<i>25.000</i>
<i>a destinazione residenziale</i>	<i>L./mc.</i>	<i>35.000</i>

Riferimento dell'anno 2002 e 2004 (Deliberazione della Giunta Comunale n° 96 del 17/12/2001
 " della Giunta Comunale n° 17 del 24/02/2003
 " della Giunta Comunale n° 20 del 02/02/2004)

AREE EDIFICABILI URBANIZZATE	Valore minimo	
<i>a destinazione artigianale o industriale</i>	<i>Euro/mq.</i>	<i>36,15</i>
<i>a destinazione residenziale</i>	<i>Euro/mc.</i>	<i>46,48</i>

AREE EDIFICABILI DA URBANIZZARE	Valore minimo	
<i>a destinazione artigianale o industriale</i>	<i>Euro/mq.</i>	<i>25,82</i>
<i>a destinazione residenziale</i>	<i>Euro/mc.</i>	<i>30,99</i>

Riferimento dell'anno 2005 e 2008 (Deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 15/03/2005
 " della Giunta Comunale n° 35 del 16/03/2006)
 " del Consiglio Comunale n° 4 del 28/03/2007)
 " del Consiglio Comunale n° 5 del 31/01/2008)
 " del Consiglio Comunale n° 38 del 29/12/2008)

AREE EDIFICABILI URBANIZZATE	Valore minimo	
<i>a destinazione artigianale o industriale</i>	<i>Euro/mq.</i>	<i>55,00</i>
<i>a destinazione residenziale</i>	<i>Euro/mc.</i>	<i>70,00</i>

AREE EDIFICABILI DA URBANIZZARE	Valore minimo	
<i>a destinazione artigianale o industriale</i>	<i>Euro/mq.</i>	<i>35,00</i>
<i>a destinazione residenziale</i>	<i>Euro/mc.</i>	<i>40,00</i>

Concessionario addetto alla riscossione:

EQUITALIA NOMOS S.P.A.

Viale Montegrappa, 34

31100 TREVISO

Numero di C/C postale **88680186 intestato a : EQUITALIA NOMOS S.P.A. - ORMELLE-TV-ICI**